

## Ammissione agli esami di Stato

<b>Candidati interni</b>	<p>Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. L'ammissione è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe. E' ammesso all'esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale;</li><li>b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI (non applicabile all'anno scolastico 2018/19) ;</li><li>c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola- lavoro (non applicabile all'anno scolastico 2018/19);</li><li>d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.</li></ul>
<b>Candidati esterni</b>	<p>Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;</li><li>b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;</li><li>c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;</li><li>d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.</li></ul> <p>Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione, presso l'istituzione scolastica in cui sosterranno gli esami, alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI (non applicabile all'anno scolastico 2018/19) nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (non applicabile all'anno scolastico 2018/19)</p> <p>Il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.</p>